

TAX & LEGAL NEWS



Numero 1 del 23 gennaio 2017

IN QUESTO NUMERO

DOTTRINA

Approvazione dei nuovi principi contabili nazionali OIC

La check list di controllo per la redazione dei bilanci IAS

Approvazione dei bilancio di esercizio 2016

...

GIURISPRUDENZA

Obbligo di indicazione dei soci partecipanti e votanti nel verbale assembleare

Somme versate a titolo di ravvedimento operoso per sanzioni e richiesta di rimborso

Iper-ammortamenti: modalità di fruizione dell'agevolazione

Pro-rata generale IVA compatibile con le regole UE

Riconoscimento del credito in caso di dichiarazione omessa

Il credito IVA nelle procedure concorsuali

IVA - Contabilità separate: costi promiscui da ripartire secondo un criterio idoneo

IVA di gruppo e sanzioni applicabili

...

LEGISLAZIONE

Voluntary disclosure: modelli e istruzioni definitivi

I costi chilometrici per il 2017

Tassazione di gruppo e modalità di utilizzo delle perdite

Non sono tassati gli indennizzi erogati dal fondo di solidarietà per gli investitori

...

INTERPRETAZIONI

Il nuovo modello di dichiarazione di intento per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2017

Navigazione in "alto mare" ai fini della non imponibilità IVA

...

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

DOTTRINA

Approvazione dei nuovi principi contabili nazionali OIC

A seguito della conclusione del procedimento di aggiornamento dei principi contabili nazionali, realizzato dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) al fine di recepire le disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015, sono state pubblicate le versioni definitive dei nuovi principi contabili, che troveranno applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (ovvero i bilanci 2016, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Per effetto di questo aggiornamento sono stati introdotti nuovi criteri da adottare per la valutazione delle poste di bilancio, quali il costo ammortizzato per l'iscrizione dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito, la valutazione al fair value dei derivati, l'eliminazione dallo Stato patrimoniale dei costi di ricerca e pubblicità, nonché l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. Viceversa, sono stati abrogati l'OIC 22 (Conti d'ordine) e l'OIC 3 (Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione).

L'effetto del cambiamento di principi contabili deve essere determinato retroattivamente e contabilizzato sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2016 (la novità è rappresentata dalla previsione dell'OIC 29 di rilevare la rettifica "negli utili portati a nuovo").

OIC- Organismo Italiano di Contabilità

La check list di controllo per la redazione dei bilanci IAS

ASSIREVI, l'Associazione Italiana Revisori Contabili, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.assirevi.it) la lista di controllo (check-list) delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) e in vigore al 31 ottobre 2016.

ASSIREVI precisa che le liste di controllo pubblicate sono state predisposte esclusivamente a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, dopo essere state opportunamente adattate alle specifiche circostanze del caso, nello svolgimento dell'attività di revisione.

Assirevi (www.assirevi.it)

GIURISPRUDENZA

Obbligo di indicazione dei soci partecipanti e votanti nel verbale assembleare

L'indicazione nel verbale assembleare dei soci partecipanti e votanti è necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle determinazioni assunte sicché la mancanza della relativa documentazione giustifica l'annullamento della delibera. In particolare l'identificazione nominativa dei soci consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati (in quanto soci o in quanto delegati dai medesimi).

La Cassazione inoltre precisa che l'assunto secondo cui la documentazione inerente all'indicazione dei soci possa essere redatto su foglio separato, conservato presso la società, a disposizione dei soci, non può essere condiviso.

Cassazione n. 603 del 12.01.2017

DOTTRINA

Approvazione dei bilancio di esercizio 2016

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha segnalato che l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di bilancio riportate nel Dlgs 139/2015 potrebbe rappresentare una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 nel maggior termine di 180 giorni da parte dell'assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

Ricordiamo che i motivi della proroga devono essere accertati da parte degli amministratori e indicati nella Relazione sulla gestione o nella Nota Integrativa (nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata).

Comunicato Stampa Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 16 gennaio 2017

IMPOSTE SUI REDDITI

LEGISLAZIONE

Voluntary disclosure: modelli e istruzioni definitivi

E' stato approvato il modello per l'adesione alla procedura di voluntary disclosure bis. Il modello, con riferimento alle violazioni commesse entro il 30.09.2016, dovrà essere presentato online direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il software "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il termine di presentazione del modello all'Agenzia delle Entrate è fissato alla data del 31 luglio 2017. Viceversa, il versamento delle imposte autoliquidate (rata unica o prima delle 3 rate mensili in caso di rateizzazione dell'importo dovuto) e della Relazione Accompagnatoria resta fissato alla data del 30.09.2017.

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 03.01.2017

I costi chilometrici per il 2017

Sono state pubblicate le tabelle relative al periodo d'imposta 2017 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Si ricorda che l'uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo a fini sia aziendali, sia personali.

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di erogazioni liberali.

In base a quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 51, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il **30%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente.

G.U. n. 298 del 22.12.2016, S.O. n. 58

Tassazione di gruppo e modalità di utilizzo delle perdite

Attraverso gli accordi di consolidamento, ai soli fini interni, la consolidante e le consolidate possono autonomamente prevedere, nel rispetto dei limiti normativi esistenti, l'utilizzo prioritario delle perdite pregresse, maturate in regime di consolidato e ancora disponibili, rispetto alle perdite di periodo, derogando così al metodo ordinario previsto dalla disciplina fiscale.

Risoluzione Agenzia Entrate n. 121/E del 27.12.2016

Non sono tassati gli indennizzi erogati dal fondo di solidarietà per gli investitori

Non sono soggetti a imposizione gli indennizzi erogati dal Fondo di solidarietà istituito appositamente dalla legge di stabilità 2016 per gli investitori persone fisiche che, avendo sottoscritto strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito oggetto del decreto "Salva banche", sono stati risarciti con un indennizzo forfetario.

Infatti, dal punto di vista fiscale, si tratta di un reintegro patrimoniale che non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 12.01.2017

GIURISPRUDENZA

Somme versate a titolo di ravvedimento operoso per sanzioni e richiesta di rimborso

Il ravvedimento operoso è sintomatico dell'ammissione dell'errore da parte del contribuente. Pertanto, dopo il ravvedimento operoso, non è ammessa la domanda di rimborso delle somme che sono state versate (ad esempio per difetto dell'elemento soggettivo, obiettiva incertezza normativa ovvero per il carattere meramente formale della violazione che è stata commessa).

Cassazione n. 26545 del 21.12.2017 DOTTRINA

DOTTRINA

Iper-ammortamenti: modalità di fruizione dell'agevolazione

Confindustria ha fornito indicazioni in relazione alla nuova agevolazione (iper-ammortamento) prevista dall'articolo 1, comma 9, della Legge di bilancio 2017.

In particolare, sono stati chiariti i seguenti punti:

- ambito di applicazione temporale: rientrano gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018;
- individuazione del momento di effettuazione dell'investimento: valgono i principi previsti dall'articolo 109 del TUIR e, pertanto, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale;

- modalità con cui può essere effettuato l'investimento: il beneficio spetta nel caso di acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, di realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

In relazione alla documentazione richiesta, l'impresa deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata.

Questa documentazione ha lo scopo di attestare le caratteristiche tecniche del bene e che lo stesso sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La documentazione deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo ultimo caso, Confindustria ha chiarito che è possibile fruire della maggiorazione del super-ammortamento dal momento in cui il bene entra in funzione e fino all'esercizio di realizzo dell'interconnessione, esercizio a partire dal quale si potrà applicare l'iper-ammortamento.

Circolare Confindustria del 22.12.2016

IVA

INTERPRETAZIONI

Il nuovo modello di dichiarazione di intento per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2017

Con riferimento al nuovo modello di dichiarazione di intento approvato con Provvedimento. n. 213221 del 2 dicembre 2016, è stato precisato che:

- il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione di intento ad un determinato periodo (i campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione" sono stati eliminati);
- per le operazioni effettuate sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
- per le operazioni effettuate a partire dal 1° marzo 2017 deve essere utilizzato il nuovo modello;
- qualora venga presentato il vecchio modello con la compilazione dei campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017, in riferimento ai quali deve essere presentata una nuova lettera di intento utilizzando il nuovo modello;
- qualora venga presentato il vecchio modello con la compilazione dei campi 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità anche per le operazioni effettuate dopo il 1° marzo 2017;
- nel campo 2 della sezione "dichiarazione" del nuovo modello deve essere indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare il plafond IVA nei confronti del fornitore a cui la dichiarazione è presentata.

Risoluzione Agenzia Entrate n. 120 del 22.12.2016

Navigazione in "alto mare" ai fini della non imponibilità IVA

Ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8-bis, lett. a), del DPR n. 633/1972, una nave deve considerarsi "adibita alla navigazione in alto mare" se, con riferimento all'anno

precedente, ha effettuato, in misura superiore al 70%, viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine).

Questa condizione deve essere verificata per ciascun periodo di imposta sulla base della documentazione ufficiale.

Con riferimento agli acquisti relativi a una nave in fase di costruzione o di una nave che non ha effettuato alcun viaggio in mare, il regime di non imponibilità può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell'armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare. Tuttavia, relativamente a questi acquisti, la condizione dell'effettiva navigazione della nave in alto mare oltre il 70% dei viaggi deve essere verificata entro l'anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni dell'imposta ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72

Risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 12.01.2017

GIURISPRUDENZA

Pro-rata generale IVA compatibile con le regole UE

Il pro-rata generale IVA previsto dall'articolo 19-bis del DPR 633/1972 è compatibile con le norme UE in materia di IVA nonostante il fatto che, trattandosi di meccanismo forfetario, possa determinare una svantaggio per il contribuente in termini di ammontare di imposta detraibile.

Corte di Giustizia UE, Causa C-378/15 del 14.12.2016

Riconoscimento del credito in caso di dichiarazione omessa

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA da un lato, costituisce atto legittimo l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione della cartella di pagamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (essendo riconosciuto a quest'ultima il potere di operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non modifichi la posizione sostanziale della parte contribuente).

Dall'altra parte, al contribuente è consentito, nel giudizio di impugnazione della cartella, dimostrare che la detrazione dell'imposta sia stata eseguita nel rispetto dei requisiti sostanziali, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Cassazione n. 127 del 04.01.2017

Il credito IVA nelle procedure concorsuali

La previsione dell'infalciabilità del credito erariale relativo all'Iva, prevista dall'articolo 182-ter delle legge fallimentare (nel testo vigente sino al 31 dicembre 2016), è applicabile solo nell'ipotesi di concordato preventivo accompagnato da una transazione fiscale.

Cassazione n. 760/17 del 13.01.2017

Cassazione n. 26988/16 del 27.12.2016

IVA - Contabilità separate: costi promiscui da ripartire secondo un criterio idoneo

Per le società che esercitano, con contabilità separate (articolo 36, comma 3, DPR 633/1972), sia attività di locazione finanziaria di autoveicoli sia attività di erogazione di finanziamenti alla clientela (credito al consumo), il criterio più idoneo per la ripartizione dei costi promiscui (gestione contabilità, marketing,

servizi di IT, consulenza, locazione di immobili adibiti a sede legale e amministrativa) è costituito dall'“interesse attivo contabilizzato” derivante da ciascuna delle attività svolte. Il criterio del volume d'affari generato dalle due attività (utilizzato dal contribuente) è residuale e nel caso di specie non è in grado di esprimere la quota di utilizzo dei beni e dei servizi ad uso promiscuo.

CTP Milano n. 9113/3/16 del 28.11.2016

Iva di gruppo e sanzioni applicabili

La mancata presentazione del modello IVA26, pur configurando un errore di tipo sostanziale, non può comportare l'applicazione della sanzione pari al 30% degli importi trasferiti nel caso in cui tutte le società del gruppo trasferiscano unicamente posizioni di debito (relativamente ai quali la controllante proceda al versamento degli importi).

Infatti questa sanzione, essendo manifestamente sproporzionata, deve essere ridotta alla metà del minimo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997.

CTR Venezia n. 1059/7/2016 del 10.10.2016.

DOTTRINA

I rapporti tra casa madre e branch: implicazioni IVA

La Commissione Ue ha pubblicato il parere del Comitato IVA sulle implicazioni derivanti dalla sentenza “Skandia”, in base alla quale ai fini IVA, devono considerarsi rilevanti le prestazioni di servizi che sono rese a titolo oneroso dalla casa madre alla stabile organizzazione, se quest'ultima fa parte di un Gruppo IVA (ex art. 11 della Direttiva 2006/112/CE).

In particolare è stata affermata la rilevanza dei servizi resi a titolo oneroso tra la casa madre e la branch tutte le volte in cui una delle due, o entrambe, abbiano partecipato a un Gruppo IVA. A tal fine, secondo l'orientamento che è stato espresso, non assume rilevanza il fatto che nel Paese di stabilimento della casa madre o della branch non sia stato introdotto l'istituto del Gruppo IVA.

Parere Commissione UE, Dicembre 2016

ALTRE IMPOSTE

LEGISLAZIONE

La nuova dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione passa dal modulo cartaceo a quello digitale: doppio binario (cartaceo e digitale) dal 23 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. Scaduto questo termine, il vecchio modulo dovrà essere utilizzato solo per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo.

Il nuovo modello di dichiarazione di successione è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'agenzia delle Entrate e permette di compilare e trasmettere la dichiarazione, calcolare le imposte da versare in autoliquidazione e richiedere le volture catastali degli immobili.

Il formato elettronico permetterà anche di visualizzare la dichiarazione presentata nel cassetto fiscale del dichiarante, dei coeredi e dei chiamati.

La dichiarazione di successione in formato digitale potrà essere presentata in via telematica all'agenzia delle Entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati nonché l'ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate competente per la lavorazione del modello stesso.

Provvedimento del Direttore Agenzia. Entrate del 27.12.2016.

GIURISPRUDENZA

Abrogazione del coacervo ai fini dell'imposta di donazione

La Corte di Cassazione ha riconosciuto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, l'abrogazione dell'istituto del coacervo delle donazioni precedenti previsto dall'articolo 69 della L. 342/2000 (com'è noto questa disposizione prevede, ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'obbligo di sommare tutte le donazioni e gli atti liberali operati a favore dell'erede dal defunto) in quanto lo stesso è stato considerato incompatibile con il nuovo sistema di aliquote fisse che sono previste dalla Legge n. 342/2000.

Cassazione n. 24940 del 06.12.2016

Cassazione n. 26050. del 16.12.2016

Riqualficazione della cessione totalitaria di partecipazioni in cessione di azienda

La Commissione tributaria regionale Toscana, con sentenza n. 1252/2016, e la Commissione tributaria regionale Liguria, con sentenza n. 946/2016 si sono espresse in merito all'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, riqualficando un contratto di compravendita di partecipazioni totalitarie in contratto di compravendita di azienda.

La CTR della Toscana ha fondato la propria decisione affermando la cessione del 100% delle quote di un'azienda è equivalente ad una vera e propria cessione di azienda, con la conseguenza che l'operazione deve essere assoggettata all'imposta di registro.

Viceversa, richiamando l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24594 del 2 dicembre 2016, la CTR della Liguria ha affermato che la cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell'azienda sociale. Entrambi questi contratti tendono, infatti, a realizzare l'effetto giuridico del trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda sociale da un gruppo di soggetti (i partecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un altro soggetto, o gruppo di soggetti (l'acquirente, o gli acquirenti, della totalità delle quote sociali).

CTR Toscana n. 1252 del 07.07.2016

CTR Liguria n. 946 del 05.07.2016

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

Legittimità dell'iscrizione nei ruoli straordinari

La sentenza del giudice tributario è immediatamente esecutiva anche se appellata o comunque non definitiva. Ne deriva che, non appena l'atto sia stato in tutto o in parte annullato, la riscossione deve immediatamente essere bloccata, con conseguente restituzioni degli importi eventualmente versati. In caso di iscrizione a ruolo, le suddette somme devono essere immediatamente sgravate.

Cassazione, Sezioni Unite, n. 758 del 13.01.2017

Redditometro e prova contraria

In tema di accertamento da “redditometro”, una volta accertata la veridicità della circostanza, adottata dal contribuente, del ricevimento (nel periodo di riferimento) di numerosi doni in denaro da parte di genitori, il giudice può annullare l’atto impositivo, poiché ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova contraria (ex articolo 38, comma 6, D.P.R. n.600/73) non è necessario dimostrare anche l’impiego di quelle somme per sostenere le spese poste a base del recupero a tassazione.

Cassazione n. 27069 del 27.12.2016

Società di mero godimento: legittimità

Deve ritenersi legittima la costituzione di una società semplice avente quale oggetto sociale il mero godimento dei beni di sua proprietà. Pertanto anche una società semplice avente questo tipo di oggetto sociale deve potersi iscrivere nel Registro delle imprese.

Tribunale di Roma, decreto 08.11.2016

Escluso il raddoppio dei termini di accertamento ai fini Irap

Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica ai fini Irap in quanto le violazioni in materia di tale imposta non integrano le fattispecie penali previste dal D.Lgs n. 74/2000. Infatti, l’operatività del raddoppio è limitata alle fattispecie aventi rilevanza penale che comportano l’obbligo di invio della *notitia criminis* alla Procura della Repubblica. Pertanto, la norma sul raddoppio dei termini deve fare riferimento soltanto alle imposte sui redditi e all’Iva.

CTR Cagliari n. 365 del 13.12.2016

Obbligo di allegazione del PVC all’avviso di accertamento

E’ illegittimo, in quanto lesivo dell’articolo 7 della Legge n. 212/2000, l’avviso di accertamento emesso sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta in capo ad un soggetto terzo senza l’allegazione del relativo PVC.

Cassazione n. 562 del 12.01.2017

La compensazione delle spese di lite va sempre motivata dal Giudice

Secondo la Suprema Corte la compensazione delle spese di lite (oggi tipizzata dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 546/1992) deve essere sempre motivata in caso di risultato vittorioso per una parte.

Cassazione n. 591 del 12.01.2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Fusione con effettivi positivi ai fini del Patent Box senza abuso del diritto

L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’esistenza di una fattispecie di “abuso del diritto” nell’ipotesi di fusione in cui:

- la controllata possiede alcuni beni immateriali (brevetti) che la controllante intende acquisire;

- per effetto dell'operazione, vengono meno (in capo alla controllante) i costi di licenza per l'utilizzo dei brevetti prima posseduti dalla controllata, con ciò annullandosi l'effetto negativo sul calcolo del cd. *nexus ratio* della controllante;
- a seguito del ricalcolo del *nexus ratio*, la controllante può usufruire di una maggiore quota di reddito agevolabile ai fini del Patent Box.

Nel presupposto che, per i soggetti coinvolti nell'operazione di fusione in questione, sussista autonomia organizzativa e patrimoniale idonea allo sviluppo e allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili ai fini del Patent Box, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'operazione in esame non sia censurabile. Non comportando la determinazione di un indebito vantaggio fiscale, tale operazione non risulta quindi sindacabile ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 212/2000.

Interpello Agenzia Entrate 654-965/2016, 12.9.2016

Trasformazione di società di persone commerciale in società semplice senza interruzione del periodo di imposta

La trasformazione di una S.n.c. o di una S.a.s. in società semplice non determina l'interruzione del periodo di imposta e non comporta, quindi, la necessità di presentare due dichiarazioni dei redditi distinte (una per il periodo ante trasformazione e l'altra per il periodo post trasformazione).

Infatti, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del D.P.R. 322/1998, è la sola trasformazione da società di persone soggette ad IRPEF (i cui redditi sono imputati ai soci per trasparenza) in società di capitali soggette ad IRES, o viceversa, a comportare la divisione dell'esercizio in due distinti periodi fiscali (ante e post trasformazione), con il conseguente obbligo di presentazione di due distinte dichiarazioni dei redditi.

Interpello DRE Piemonte 901-533/2016, 6.10.2016

GIURISPRUDENZA

Versamenti effettuati per la ricostituzione del capitale sociale e riporto delle perdite fiscali nella fusione

I versamenti effettuati dai soci ai sensi dell'articolo 2447 del Codice Civile per ricostituire il capitale sociale a seguito di perdite civilistiche non possono essere ricompresi nel computo delle perdite fiscali della società incorporante previsto dall'articolo 172, comma 7, del TUIR.

Cassazione 26697, 22.12.2016

Fusione retrodatata e test per la deduzione delle perdite

In caso di retrodatazione della decorrenza degli effetti contabili e fiscali non è necessario il superamento del test di vitalità anche nella frazione di esercizio precedente la data di effetto della fusione.

In questa ipotesi l'Agenzia delle Entrate non può contestare l'indeducibilità delle perdite in funzione dell'articolo 172 comma 7 del TUIR, ma può solo invocare la violazione di norme specifiche antielusive.

CTR Milano n. 6353/36/2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

LEGISLAZIONE

Accordo Italia - Principato di Monaco per lo scambio di informazioni

E' stata pubblicata la Legge n. 231/2016 di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale con Protocollo del 2 marzo 2015 sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

L'accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si saranno notificate il completamento delle rispettive procedure interne. Alla data di entrata in vigore, l'accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dal 2 marzo 2015. In particolare gli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni finanziarie sui loro contribuenti, a seguito di una specifica richiesta. Inoltre il protocollo allegato prevede la facoltà di richieste di gruppo ("group requests") relative a categorie di comportamenti elusivi.

Legge 231, 1.12.2016

GIURISPRUDENZA

Direttiva madre-figlia e convenzione contro le doppie imposizioni sono regimi alternativi

Secondo i giudici di legittimità, le due fonti normative (ovvero la direttiva madre-figlia e la convenzione bilaterale per contrastare la doppia imposizione internazionale) si trovano a convivere nell'ordinamento europeo ed in quello nazionale e non sono cumulabili ma alternative.

Pertanto il contribuente può evitare la doppia imposizione, optando - a seconda della disciplina più favorevole - tra le modalità previste, rispettivamente, dalla convenzione bilaterale (riconoscimento del credito d'imposta) ovvero dalla direttiva (esenzione dalla ritenuta).

Cassazione n. 27111 del 28.12.2016

Holding statica e ruolo di beneficiario effettivo ai fini dell'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni

La Corte Suprema ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, deve ritenersi "beneficiario effettivo" il soggetto al quale sia attribuito l'uso ed il godimento dei dividendi, in relazione ai quali esso si ponga come destinatario finale e non come semplice intermediario, agente o fiduciario. Pertanto una società madre percipiente non può non ritenersi "beneficiaria effettiva" dei dividendi soltanto perché priva di una significativa struttura organizzativa.

Pertanto, la circostanza che la società percipiente detenga, tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, così come l'eventualità che essa stessa sia a sua volta totalitariamente controllata da altra società non residente in uno Stato stipulante (c.d. controllo "a cascata"), non comprova, di per sé, l'artificialità ovvero la strumentalità della medesima.

Viceversa, a tal fine, è necessario valutare la sussistenza in concreto dell'unico elemento normativamente rilevante ai fini della nozione di "beneficiario effettivo", costituito dalla padronanza ed autonomia della società - madre percipiente sia nell'adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni

detenute, sia nel trattenimento ed autonomo impiego dei dividendi percepiti (in alternativa alla loro traslazione alla capogruppo sita in un Paese terzo).

Cassazione n. 27113 del 28.12.2016

Legittimo il raddoppio dei termini di accertamento nei Paesi Black list ante 2009

Secondo l'orientamento dei giudici di merito, il raddoppio dei termini di accertamento per gli investimenti detenuti in Paesi black list previsto dall'articolo 12 del D.L. 78/2009 opera anche relativamente agli anni anteriori alla sua approvazione, in considerazione della natura procedimentale della norma.

L'orientamento va controcorrente rispetto alla giurisprudenza più recente che ha riconosciuto la possibilità di applicare la presunzione prevista dall'articolo 12 del D.L. n. 78/2009 soltanto a partire dall'anno 2009 (in tal senso: CTP di Lucca n. 103/4/12 del 18.7.2012, CTP di Milano n. 178/2/13 del 3.5.2013 e n. 4753/12/14 del 20.5.2014, CTP del Frosinone n. 476/2/16 del 11.1.2016).

CTR Milano n. 6015/45/2016 del 18.11.2016

DOTTRINA

La conversione dei saldi della stabile organizzazione in base ai criteri di bilancio

Assonime ha illustrato le modifiche che sono state apportate dall'articolo 7-quater, commi 2-4 del D.L. 193/2016 all'articolo 110, comma 2 del TUIR aventi lo scopo di allineare la norma fiscale ai criteri utilizzati in bilancio.

In particolare, secondo Assonime, la conversione dei saldi di conto delle stabili organizzazioni deve essere effettuata adottando il criterio di conversione delle componenti di conto economico, ossia il tasso di cambio puntuale, secondo quanto previsto dai principi contabili.

Circolare Assonime n. 27, 22.12.2016